LAVORO & PREVIDENZA - 2021

INPS: LIMITE MINIMO RETRIBUZIONE GIORNALIERA 2021

01. NOZIONE

L'INPS ha pubblicato la circolare n. **10 del 29 gennaio 2021** rubricata "*Determinazione per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti*".

Con la circolare l'Istituto comunica i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché ogni altro valore per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti, iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

02. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

L'Istituto ricorda che, per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

In materia **l'articolo 1 comma 1 del D.L. 338/1989** dispone "*la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo*".

Pertanto, anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva, devono comunque rispettare la disposizione.

La legge dispone che la percentuale di adeguamento della retribuzione corrisponde alla variazione che si determina rapportando "*il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento,* ***all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero***".

Pertanto, seppur la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra la media dell'anno 2020 e la media dell'anno 2019 accertata dall'ISTAT **sia pari a -0,3%,** la **misura per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera** e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti **è pari a quella del 2020**.

Nelle tabelle che seguono i limiti di retribuzione giornaliera (in ***euro***) a valere dal periodo di paga in corso **al 1° gennaio 2021**.

SETTORE	**QUALIFICHE**		
	DIRIGENTE	**IMPIEGATO**	**OPERAIO**
Industria	**135,48**	**40,93 (1)**	**38,21 (1)**
Amministrazioni pubbliche	**103,01**	**49,04**	**43,60 (1)**
Artigianato		**43,60 (1)**	**38,21 (1)**
Agricoltura	**108,40**	**57,16**	**43,57 (2)**
Credito assicurazioni e servizi	**135,48**	**46,35 (1)**	**43,60 (1)**
Commercio	**135,48**	**38,21 (1)**	**38,21 (1)**

(1): Da adeguare a euro 48,98 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2): Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, c. 1 delle legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.

SETTORE	QUALIFICHE		
	Docenti e non docenti con funzioni direttive	Docenti e non docenti	Operai
Istruzione pre-scolare svolta dalle Scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese le IPAB	51,79	23,95 (1)	19,18
Istruzione ed educazione scolare non statale	53,10	23,95 (1)	23,95 (1)
Ass.za sociale svolta da istituzioni sociali e ass.li ivi comprese le IPAB	51,79	21,50 (1)	16,76 (1)
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari	51,79	21,50 (1)	16,76 (1)
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Spettacolo	111,16	33,42 (1)	26,28 (1)
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	93,57	28,68 (1)	21,50 (1)
	Capo Ufficio Imp. I cat.	Impiegati 2 e 3 cat.	
Agenti di assicurazione in gestione libera	33,42 (1)	23,95 (1)	
	Impiegati		
	Concetto	D'ordine	
Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	38,21 (1)	31,08 (1)	
	Personale docente e non docente		
Amministrazione statale	23,95 (1)		

SETTORE	ISPETTORI		
	Di org.ne produttiva	Produzione Categ. A	Produzione Categ. B/C
Istruzione pre-scolare svolta dalle Scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese le IPAB	**86,78**	**43,60**	**28,68**
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa	**14,39 (1)**		
	Personale fatica, custodia, puliza		
Credito (per il solo personale Ausiliario)	**19,18 (1)**		
	OPERAI		
	3 livello	**4 livello**	**5 livello**
Servizio di pulizia disinfezione e disinfestazione	**23,95 (1)**	**21,50 (1)**	**19,18 (1)**

(1): Da adeguare a euro 48,98 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

	Pulitori		
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso	**19,18 (1)**		
	Capo barca motorista	**Capo pesca**	**Marinaio**
Pesca costiera e mediterranea	**31,08**	**28,68**	**23,95 (2)**

	Comandante direttore macchina	1° uff.le coperta macchinista	2° uff.le coperta macchinista
Pesca oltre gli stretti	58,98	43,87	36,94
	Nostromo capo mac.na capo pes.	Marinaio cuoco ecc.	Mozzo
	32,36	25,42 (2)	23,95 (2)
	Redattore	Praticante	Cool. Corr.
	80,58	57,16	14,39 (1)

(1): Da adeguare a euro 48,98 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2): Da adeguare a euro 27,21 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.

I visti limiti, attestati come per il 2020, **devono essere ragguagliati a € 48,98** (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021, pari a € 515,58 mensili) **se di importo inferiore.**

ANNO 2021	EURO
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD	**515,58**
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	**48,98**

Quanto sopra in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai lavoratori di società ed organismi cooperativi e ai lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative.

03. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo

Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell'articolo 12

della legge 30 aprile 1969, n. 153, e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale.

Il predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi.

In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, **per l'anno 2021, è pari a € 48,98**.

04. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere[5] è pari, **per l'anno 2021, a € 27,21**.

Per quanto attiene **agli equipaggi delle navi da pesca** si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è pari **per l'anno 2021 a € 27,21**, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

Per i **soci delle cooperative della piccola pesca** di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, si fa presente che, **per l'anno 2021, detta retribuzione convenzionale è fissata in € 680,00 mensili** (27,21 x 25 giorni).

05. Lavoratori a domicilio

Per l'anno 2021, tenuto conto della variazione del predetto indice ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto **è pari a € 27,21**. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a € 48,98

06. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

In linea generale, **nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali** (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle Gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

€ 48,98 x 6 /40 = € 7,35

Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

€ 48,98 x 5 /36 = € 6,80.

07. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

L'articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992, ha introdotto (*a decorrere dal 1° gennaio 1993*), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile[.

Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda **aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%**. Posto che **la prima fascia** di retribuzione pensionabile **è stata determinata per l'anno 2021 in € 47.379,00**, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € **3.948,25, da arrotondare a € 3.948,00**. Si rammenta, infatti, che ai fini del

versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il "criterio della mensilizzazione"

08. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, è pari, per l'anno 2021**, a € 103.055,49, che arrotondato all'unità di euro è pari a € 103.055,00**.

09. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. l'art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/1983, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989). Detto parametro, rapportato al trattamento **minimo di pensione di € 515,58 per l'anno 2021, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di € 206,23**.

ANNO 2021	Euro
Trattamento minimo di pensione	**515,58**
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	**206,23**
Limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro (*)	**10.724,00**

(*): Il limite annuo è pari a € 206,23 x 52

10. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Si riportano, di seguito, per l'anno 2021, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.lgs 2 settembre 1997, n. 314 e dall'articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), **non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi**.

ANNO 2021	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto • rese in formato cartaceo • rese in forma elettronica Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	**4.00** **8,00** **5,29**
Fringe benefit (tetto)	**258,23**
Indennità di trasferta intera Italia	**46,48**
Indennità di trasferta 2/3 Italia	**30,99**
Indennità di trasferta 1/3 Italia	**15,49**
Indennità di trasferta intera estero	**77,47**
Indennità di trasferta 2/3 estero	**51,65**
Indennità di trasferta 1/3 estero	**25,82**
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	**1.549,37**
Indennità di trasferimento estero (tetto)	**4.648,11**
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	**2.065,83**

Con specifico riferimento ai benefit di cui al comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, il cui tetto è fissato in € 258,23, si precisa che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei medesimi, che l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

11. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. la circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, è **pari, per l'anno 2021, a € 2.143,05**.

12. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182 (*nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore*), **si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo** del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, che sulla base dell'indice ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, **è pari, per l'anno 2021, a € 103.055,00**.

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 751,00. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano i seguenti:

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale retribuzione giornaliera imponibile	Giorni accreditati
da Euro	a Euro	Euro	
751,01	10502,00	751,00	1
1.502,01	3.755,00	1.502,00	2
3.755,01	6.008,00	2.253,00	3
6.008,01	8.261,00	3.004,00	4
8.261,01	10.514,00	3.755,00	5

10.514,01	**13.518,00**	**4.506,00**	**6**
13.518,01	**16.522,00**	**5.257,00**	**7**
16.522,01	**In poi**	**6.008,00**	**8**

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, **per l'anno 2021, l'importo di € 152,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce**. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2021, a € 47.379,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Il massimale giornaliero, previsto dall'articolo 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, **per l'anno 2021, in € 67,14**.

13. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, è pari, **per l'anno 2021, a € 103.055,00** il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 166, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente **l'importo di € 103.055,00 e fino all'importo annuo di € 751.278,00**.

Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, **per l'anno 2021, è pari a € 330,00** (massimale annuo/312), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, a decorrere **dal 1° gennaio 2020 è dovuto nella misura del**

3,1% (*di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore*) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di **€ 330,00 e fino all'importo giornaliero di € 2.408,00**.